

## AL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

(RICORSO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESTROMISSIONE DI BENI  
DAL FONDO PATRIMONIALE EX ART. 169 C.C.)

Il sottoscritto Mario Caracciolo, notaio in Padova  
iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio Notarile di  
Padova, incaricato della stipula dell'atto di cui  
appresso dai coniugi signori

....., nato a Milano il 2 maggio 1962,  
residente in Padova, via Monte San Daniele n. 30,  
codice fiscale .....

..... nata a Brescia il 22 maggio 1962,  
residente in Padova, via Monte San Daniele n. 30,  
codice fiscale .....


legittimato al presente ricorso ai sensi dell'art. 1  
della legge 16 febbraio 1913 n. 89,

### espone quanto segue

i signori ..... e

- in data 02.06.1988, in Padova, hanno contratto matrimonio con rito concordatario; hanno due figli: ..... (nato a Padova l'11 maggio 1992) e ..... (nato a Padova il 19 dicembre 1996);
- in data 15.11.2005, con atto a mio rogito: **Rep. n. 23.895** registrato a Padova il 21.11.2005 al n. 12.982 Atti Pubblici e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova il 22.11.2005 ai n.ri 55939/29898, hanno convenuto, di **costituire un fondo patrimoniale** vincolando a far fronte ai bisogni della famiglia, i seguenti beni in Padova via Monte San Daniele civici n.ri 28-30:

**1) Catasto Fabbricati del Comune di Padova  
Sezione C, Foglio 5 (cinque)**



- in data 18 aprile 2008 con atto da me notaio autentificato rep. n. 31.077 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Padova in data 29.04.2008 al n. 8750 SIT, il signor

^ in qualità di Disponente, ha istituito un Trust regolato dalla **Trusts (Jersey) Law 1984** (as amended 2006), denominato "Principessa trust" per meglio **garantire** al Patrimonio di Famiglia, nel corso del tempo, *continuità storica di valore ed unitarietà di gestione* e ciò, altresì, per:

- meglio **assicurare ai propri discendenti**, anche nelle *mutevoli e non prevedibili contingenze di vita*, la migliore e più efficace garanzia di protezione e tutela patrimoniale, cosicchè non risentano di alcuna vicenda, personale o economica che, negli anni a venire, possa riguardare il Disponente;
- ed ancora, **prevenire** per il futuro, possibili dissensi fra i discendenti medesimi o qualunque loro atto di disposizione patrimoniale prima di aver raggiunto un'età consapevole.

Esigenze tutte che, sotto il profilo pratico, il fondo patrimoniale a causa della sua fisiologica rigidità, non riesce a soddisfare (rivelando altrettanti punti di debolezza).

Il trust, infatti, offre una soluzione competitiva in termini di vantaggio, avuto riguardo alla situazione contingente di Vita, al desiderio del Disponente stesso e del proprio coniuge di riuscire a conciliare gli obiettivi della sfera affettiva familiare con quelli della sfera lavorativa e patrimoniale, obiettivi che spesso portano entrambi a viaggiare insieme all'estero per lungo tempo.

E precisamente, il trust consentirebbe una

- a) **tutela continua nel tempo** dei familiari-beneficiari (individuandone di volta in volta le contingenti necessità) in

particolare dei figli e, ciò, sia dopo la maggiore età sia dopo la morte o sopravvenuta incapacità anche di uno solo dei genitori

**b) seria e puntuale programmazione delle risorse patrimoniali familiari** (comprehensive anche di denaro e ogni altro bene mobile, quote sociali non azionarie, strumenti finanziari non riconducibili alla categoria dei titoli di credito "vincolati" se resi nominativi) al termine finale di durata del trust attraverso la devoluzione dei beni ai beneficiari prevenendo possibili futuri dissensi fra gli stessi, assicurando altresì, nel corso della durata del trust, mediante regole precise, un'ordinata attribuzione dei benefici economici. Queste le ragioni morali ed etiche che hanno accompagnato il Disponente nel percorso necessario per addivenire alla decisione di istituire il trust, ragioni sempre almeno tanto importanti quanto le considerazioni giuridiche che ne discendono. Anche con il trust, infatti, così come con il fondo patrimoniale si vincolano determinati beni per la realizzazione di specifici scopi: "l'effetto di qualsiasi trust è quello di segregare una posizione soggettiva e destinarla a una specifica finalità". Tuttavia è proprio solo del trust il secondo imprescindibile carattere: l'**affidamento**. La posizione soggettiva segregata è una posizione che il disponente trasferisce al trustee per una legittima finalità alla cui realizzazione il trustee è preposto quale **affidatario** della posizione medesima: la posizione soggettiva che il disponente gli ha trasferito appartiene oramai al trustee, sia pure nella sfera segregata; egli ne diviene responsabile rimanendo "obbligato" verso i beneficiari, gli unici che hanno azione contro il trustee inadempiente. La segregazione

fiduciaria

conseguente al trust (diversamente da quella del fondo patrimoniale volta solo a rendere "inattuabili" i beni dagli ordinari creditori) è null'altro che la manifestazione giuridica della priorità dell'interesse dei beneficiari del trust: il trustee riceve beni dal disponente, quei beni sono certamente "suoi", ma la legge attribuisce priorità a un interesse diverso (l'aggettivo "suo" riferito al trustee, concerne il *titulus*, non il *commodum*: i beni diventano "suoi" ma egli non può trarne alcun profitto - alcun *commodum* - in attesa di trasferirli al beneficiario della fiducia). La stessa Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 all'art. 11 dispone che i creditori personali del trustee non possono rivalersi sui beni in trust e che questi non formano oggetto della successione ereditaria del trustee nè sono inclusi nel suo fallimento (Trib. Verona, 8 gennaio 2003, in T&AF, 2003, 409, Trib. Bologna, 16 giugno 2003, in T&AF, 2003). Dunque la prima sostanziale differenza del trust con l'istituto del fondo patrimoniale che è poi alla base di tutte le altre diversità, è la **fiduciarietà** delle obbligazioni del trustee al quale è affidato il "compito" e i mezzi (dotazione iniziale e ulteriori apporti) per realizzarlo. Sono obbligazioni in senso tecnico, pertanto, pacificamente azionabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (Trib. Milano, 20 ottobre 2002, Trusts, 2003, 265 e App. Milano, 20 luglio 2004, *ivi*, 2005, 87). In forza dell'atto istitutivo il disponente enuncia al trustee la finalità dell'affidamento e le regole di base: la durata, i poteri del trustee, i beneficiari.

**Viceversa, il fondo patrimoniale:**

- non prevede <<beneficiari>> in senso tecnico: i figli non possono agire contro i genitori che destinino i frutti a finalità estranee ai bisogni della famiglia;

- i coniugi non sono considerati <<fiduciari>>: essi possono confondere la posizione gestoria con quella dominicale, decidendo discrezionalmente circa l'amministrazione e la disposizione dei beni del fondo (il fondo diviene "vulnerabile" da parte degli stessi coniugi).

Messe in correlazione le caratteristiche (programmatiche) del trust ed i limiti del fondo patrimoniale, a fronte della Finalità [di cui supra, punti sub a) e b)] comunque rispondente a un interesse meritevole di tutela, non altrimenti realizzabile mediante negozi di diritto italiano (e in specie, mediante il fondo patrimoniale) è evidente, nell'interesse dei figli minori, l'utilità ed opportunità di sottrarre parte dei beni del fondo patrimoniale, (proprio quelli adibiti a residenza familiare e in calce meglio descritti) all'amministrazione della comunione legale, affidandone temporaneamente la proprietà e la gestione imparziale ad un Trustee.

A tal fine, l'atto istitutivo del "trust" dispone che: "il Disponente o terzi potranno altresì incrementare il fondo in trust con ulteriori apporti, anche di beni già vincolati, mediante le forme di segregazione patrimoniale previste dall'ordinamento giuridico italiano, qualora tali forme di segregazione non consentano di realizzare interessi meritevoli di tutela utilmente perseguibili solo a mezzo di un trust interno".

Il Trustee inoltre (ex Art. 16 dell'atto Istitutivo di trust -Limitazioni ai poteri gestionali del Trustee -)

A. ..non può, senza avere ottenuto il previo consenso del Guardiano (che ne controlla la legalità dell'operato) relativamente a beni inclusi nel Fondo in Trust

1. alienarli
2. costituire garanzie reali sugli stessi
3. contrarre mutui anche ipotecari
4. rilasciare fidejussioni o altre garanzie personali
5. vincolarli in genere
6. consentirne il godimento a soggetti diversi

- a. dal Disponente
  - b. o, in mancanza, dal suo coniuge
  - c. o, in mancanza, dai Beneficiari Attuali
- B. Il Guardiano e, in mancanza del Guardiano, qualsiasi Beneficiario Attuale ha diritto di agire per l'annullamento dei contratti stipulati in violazione delle disposizioni che precedono"

Tale operazione consentirebbe, a fronte di qualunque vicenda personale od economica del Disponente stesso e del coniuge, di preservare sempre e in ogni caso, i beni destinati ad abitazione familiare anche da eventuali, possibili irregolarità nell'amministrazione da parte dei genitori, assicurando ai figli quel **valore aggiunto** che solo il trust offre e, quindi, ogni tutela, protezione, soddisfacimento dei propri bisogni ed interessi secondo le regole precise dell'atto istitutivo, anche in caso di sopravvenuta incapacità o morte dei genitori.

Tanto esposto, il ricorrente nella qualità suddetta

**chiede**

che codesto ill.mo Tribunale,

- esaminato il suesposto ricorso
- letti gli artt. 737 e ss., c.p.c. e svolti gli incumbenti di rito
- sentiti il Giudice Tutelare ed il Pubblico Ministero
- ritenuta ex art. 169 c.c., anche a fronte della situazione contingente suesposta, l'evidente utilità ed opportunità dell'operazione prospettata nell'interesse dei figli minori

**voglia**

autorizzare la richiesta "riduzione" del fondo patrimoniale e dunque l'estromissione dei beni immobili (in calce meglio descritti) applicando in via analogica le disposizioni in materia di vendita, trattandosi di atto volto non a far cessare il fondo patrimoniale ma, **esclusivamente**, a sottrarre parte dei beni al vincolo imposto ex art. 167 c.c. al fine di

dotare degli stessi, con atto a mio rogito, il Fondo dell'istituto "Trust".


Stante l'urgenza si richiede che il presente decreto sia munito di efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 741 comma II c.p.c.

Ai sensi del d.p.r. 115/02, trattandosi di riduzione di fondo patrimoniale, opera l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

**Descrizione catastale dei beni immobili da estromettere:**

Padova li, 10 giugno 2008

Mario Caracciolo notaio



Si allegano:

- Atto costitutivo di Fondo Patrimoniale mio Rep. n. 23.895
- Atto istitutivo del trust denominato "Trust" mio Rep. n. 31.077
- La giurisprudenza italiana sui trust

13/6/08  
Aut


Presidente della 1ª sezione civile  
Istanza di rinvio che precede

la comunicazione degli atti al P.M. per il parere

giudice relatore il dott. Di Francesco per riferire in Camera  
di Consiglio.

Padova 17 GIU. 2008

Il Presidente





I.P.S.T.  
per considerare che la nuova forma di patrimonio  
fiduciario per le tutele dei beneficiari delle famiglie  
che i beneficiari intendono ottenere (trust) non  
è un istituto nuovo ~~che~~ dell'ordinamento  
italiano, ma che il trasferimento del fondo  
patrimoniale al trust di alcuni beni è compiuto  
nel primo caso redigendo una nuova tutela della  
sfera delle famiglie e, quindi, dei beni dei  
minori figli o beneficiari;

considerato che l'art. 163 c.c. consente, però,  
l'alienazione di beni del fondo patrimoniale  
e ritenuto che il conferimento di alcuni beni nel  
trust è atto di disposizione non ~~effettivo~~ incidente  
di un'alienazione;

considerato che ~~il conferimento~~ la dotazione  
del fondo patrimoniale con i beni che i beneficiari  
intendono ora vincolare del fondo e vincolare  
nel trust è stata per sempre fatta ~~effettiva~~  
stanziosamente;

esprime parere favorevole alle descritte  
operazioni -

Padova 3/7/2008

I.P.S.T.  
Elisabetta Labate

IL P.M.

Visto, esprime parere favorevole.

Padova.

16 LUG. 2008

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Sost. Procuratore della Repubblica  
D.ssa Elisabetta LABATE

1827/08 R.V.G. 1  
1683/08 Cer

II TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- 1) dott. Alberto Rasi Caldogno      Presidente
- 2) dott. Paola Di Francesco      Giudice relatore
- 3) dott. Lisa Micochero      Giudice

nel procedimento n.1827/2008 V.G. ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato il 12 giugno 2008 da ...  
 nonché la documentazione integrativa depositata il 5 agosto 2008;  
 visto il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16 luglio 2008;  
 visto il parere favorevole del Giudice tutelare in data 3 luglio 2008;  
 sentito il Relatore;  
 ritenuta l'evidente utilità e ravvisata l'urgenza;  
 visti gli artt. 169 c.c. 737 ss. c.p.c.

P.Q.M.

autorizza ... a ridurre il fondo patrimoniale costituito in data 15 novembre 2005 con atto rep. n. 23.895 notaio Mario Caracciolo, estromettendo dal medesimo i beni immobili analiticamente indicati nel ricorso depositato in data 12 giugno 2008, al solo fine di dotare degli immobili in questione il Fondo dell'istituto "Trust", costituito il 18 aprile 2008 con atto notaio Mario Caracciolo rep. n. 31.077.

Dispone l'immediata efficacia del presente decreto ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

Padova, 1° settembre 2008

Il Presidente

dott. Alberto Rasi Caldogno

*[Signature]*  
 Depositato in Cancelleria  
 il 02/09/08  
 a Cancelleria

~~Per copia conforme all'originale~~  
~~12 SET. 2008~~

TRIBUNALE DI PADOVA  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 RISCOSSI DIRITTI DI COPIA MEDIANTE MARCHE DA BOLLO APPLICATE SULL'ORIGINALE DELL'ATTO.  
 PADOVA, 12 SET. 2008  
 Dott. GILBERTO MARCHATO

